

**Comune di Barzanò
Provincia di Lecco**

**Regolamento Comunale
dei mezzi pubblicitari**

REVISIONE GIUGNO 2007

Commissione dei mezzi pubblicitari



Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

SOMMARIO

ARTICOLO 1	4
a) Insegna di esercizio.....	4
a.1 Definizione.....	4
a.2 Localizzazioni	4
b) Preinsegna o freccia direzionale	6
b.1 Definizione.....	6
b.2 LocalizzazioniI.....	6
c) Cartello.....	6
c.1 Definizioni.....	6
c.2 Localizzazioni	6
c.3 Affissioni.....	7
d) Striscione, locandina, stendardo	7
d.1 Definizione.....	7
d.2 Localizzazioni	7
e) Segno orizzontale reclamistico	7
e.1 Definizione	7
e.2 Localizzazioni	7
f) Impianto pubblicitario di servizio	8
f.1 Definizione	8
f.2 Localizzazioni.....	8
g) Impianto di pubblicità o propaganda	8
g.1 Definizione.....	8
g.2 Localizzazioni	8
ARTICOLO 2:	8
ARTICOLO 3	9
ARTICOLO 4	9



Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

ALLEGATI

Allegato A : Rilievo fotografico

Allegato B : Planimetria.....

quadro 1 :

quadro 2 :

quadro 3 :

quadro 4 :



Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

Art. 1

Il regolamento stabilisce le norme atte a definire le dimensioni, le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari. Ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 285/92, (Nuovo Codice della Strada) e dell'art.47 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), si distinguono le seguenti tipologie di mezzo pubblicitario:

- a). Insegna di esercizio
- b). Preinsegna o freccia direzionale
- c). Cartello
- d). Striscione, locandina e stendardo
- e). Segno orizzontale reclamistico
- f). Impianto pubblicitario di servizio
- g). Impianto di pubblicità o propaganda

a) Insegna di esercizio

a.1 Definizione

Si definisce insegna di esercizio la scritta completata da eventuali simboli o marchi, realizzata con materiali di varia natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

a.2 Localizzazioni

a.2.1. Zona compresa tra: Via Garibaldi (dal civico n°54 escluso all'incrocio con via Cadorna), via Pirovano, Piazza Mercato, via Castello, via della Madonnina, piazza F.lli Besana, ... (v. Allegato B - Planimetria)

In questo ambito è assentita la collocazione delle insegne solo nei sopraluce e lungo le spalle delle vetrine; nei casi di dimostrata e motivata impossibilità di inserimento negli spazi di cui sopra, si impone la collocazione all'interno della luce di vetrina garantendo comunque la verifica dei rapporti aeroilluminanti, come previsto dal vigente Regolamento Locale di Igiene.

L'insegna può essere luminosa, sia per luce propria (preferibilmente a mezzo di scritte vetroilluminate di fattura gradevole), sia per luce indiretta, mediante proiettore direzionato verso l'insegna stessa.

E' consentito collocare sulle vetrine contrassegni di prodotti, ditte, o altro, inerenti all'attività commerciale, purché non si ecceda il 20% della superficie vetrata (la posizione e la tipologia dei contrassegni dovrà essere indicata contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento). E' vietato installare insegne a bandiera sulle facciate degli edifici, fatta eccezione per le attività commerciali che gestiscono giochi di interesse nazionale (Lotto, Totocalcio, lotterie..) e/o che rivendono prodotti di Monopolio e indicano le attività di interesse pubblico (farmacie, ambulatori medici, veterinari, uffici postali, posti di telefono pubblico e fermate autobus); in questi casi le insegne non dovranno sporgere più di 70 cm e dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a 3 mt. dal piano di marciapiede o, se in assenza, a



Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

4,5 mt. dal piano stradale. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare nel caso concreto la possibilità di una deroga al divieto di insegne a bandiera, qualora ciò sia reso opportuno da particolarità di tipo viabilistico dell'esercizio commerciale.

Sono consentite insegne del tipo "targa opaca" (preferibilmente in ottone) di ridotta dimensione da collocare a lato degli ingressi pedonali e carrai, in sintonia con il disegno della facciata.

Qualora ci siano più attività nello stesso fabbricato si impone uniformità materica, dimensionale e di collocazione.

a.2.2. Zone: A3 vecchi nuclei - B1 di completamento

In questi ambiti si confermano le prescrizioni di cui al punto precedente fatta eccezione per le modalità di illuminazione. E' ammessa ogni tipologia di insegna luminosa purché non realizzata con tubi al neon non schermati o con luce intermittente. (Si vedano in merito quali esempi conformi le foto 1, 2, 3 dell'allegato A).

a.2.3. Zone C1,C2,C3,C4,C5 e C6 e V.T.E.

Si prescrive la collocazione delle insegne preferibilmente nei sopraluce e lungo le spalle delle vetrine. Si consente l'apposizione in sovrapposizione di facciata solo nei casi di motivata e dimostrata impossibilità di inserimento negli spazi di cui sopra; in questi casi si impone che non siano applicate ai balconi e al di sopra del primo marcapiano (altezza massima 3 mt.) e che non nascondano elementi decorativi ed architettonici di rilievo. L'insegna può essere luminosa sia per luce propria (anche con tubi al neon non schermati), sia per luce indiretta, di intensità luminosa non superiore a 150 W/mq o tale comunque da non recare disturbo alle dimore vicine o provocare abbagliamento stradale. Sulle vetrine è consentita l'apposizione di contrassegni inerenti all'attività commerciale per una superficie non eccedente il 20% della parte vetrata (la posizione e la tipologia dei contrassegni dovrà essere indicata contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 2 di codesto regolamento).

Si vedano in merito quali esempi conformi le foto numero 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11,12, 13 dell'Allegato A.

a.2.4 Zone D1,D2,D3 e D4

Nelle aree a destinazione terziario/produttivo è consentita la collocazione delle insegne pubblicitarie sui fronti degli edifici purché si rispettino i caratteri morfologici, non si eccedano i limiti di facciata e non siano a bandiera. Sono ammesse insegne isolate (totem) da collocare all'interno dei confini di proprietà ad una distanza minima dalla recinzione (o se in assenza dal ciglio stradale) pari alla loro altezza e comunque non inferiore a 3m. Possono essere luminose sia per luce propria (anche con tubi al neon non schermati) sia per luce indiretta (mediante proiettori direzionati verso l'insegna stessa), di intensità luminosa non superiore a 150 W/mq o tale comunque da non recare disturbo alle dimore vicine o provocare abbagliamento stradale. Si vedano in merito quali esempi conformi le foto numero 14, 15 dell'Allegato A.



Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

b). Preinsegna o freccia direzionale

b.1 Definizione

Si definisce preinsegna o freccia direzionale la scritta completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitarne il reperimento.

b.2 Localizzazioni

Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensione 100x20 cm, essere prive di illuminazione propria ed essere collocate fino ad un massimo di sei in *assiemi segnaletici* di tipo coordinato (scelti dell'Ufficio Tecnico Comunale in base alla disponibilità di mercato), posizionati nell'ambito del territorio comunale come indicato sulla planimetria di cui all'Allegato B. Non è ammesso l'alloggiamento sullo stesso assieme di preinsegne di indicazione di località con quelle di natura pubblicitaria industriale/commerciale.

c). Cartello

c.1. Definizione

Si definisce *cartello* un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi o altro.

c.2 Localizzazioni

I cartelli pubblicitari finalizzati alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, devono avere dimensioni massime di 150x100 cm, posizionati su strutture di sostegno di altezza non superiore a 150 cm (l'altezza massima del cartello dal suolo non deve superare i 3 mt.). Potranno essere ubicati soltanto all'interno di fasce territoriali poste all'esterno del Centro Abitato definito ai sensi del Codice della Strada e nel rispetto delle seguenti distanze minime applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

- a) 3 mt. dal limite della carreggiata
- b) 100 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- c) 250 mt. prima dei segnali di pericolo e di prescrizione
- d) 150 mt. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- e) 150 mt. prima dei segnali di indicazione
- f) 100 mt. dopo i segnali di indicazione
- g) 100 mt. dal punto di tangenza delle curve
- h) 250 mt. prima delle intersezioni
- i) 200 mt. dopo le intersezioni

Se lateralmente alla sede stradale sono già presenti a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata: costruzioni, muri di recinzione e/o filari di alberi, è ammessa la collocazione dei cartelli in allineamento con le suddette preesistenze.



Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

c.3 Affissioni.

I cartelli finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante sovrapposizione di manifesti saranno posizionati sul territorio direttamente dall'Amministrazione Comunale o da un soggetto privato autorizzato dall'Amministrazione Comunale, nei punti indicati sulla planimetria di cui all'Allegato B. I manifesti, pertanto, potranno essere affissi solo ed unicamente nei suddetti spazi, e le affissioni abusive verranno rimosse a spese dell'inadempiente.

La collocazione e la tipologia degli impianti esistenti e sprovvisti di autorizzazione dovranno essere sottoposti all'esame della Commissione per il paesaggio Comunale, se nominata, o dal Tecnico Comunale, allo scadere delle concessioni in essere, qualora i titolari di dette concessioni intendano prolungarne la durata.

d). Striscione, locandina e stendardo

d.1 Definizione

Si considera *striscione, locandina o stendardo* un elemento bidimensionale realizzato con materiale non rigido, privo di una superficie di appoggio.

d.2 Localizzazioni

Gli striscioni temporanei di carattere commerciale da collocare trasversalmente alle sedi stradali non sono consentiti. Sono ammessi unicamente striscioni pubblicitari relativi a manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune, da collocarsi nelle posizioni indicate negli allegati grafici (Si veda quale esempio la foto n. 16 dell'allegato A).

e) Segno orizzontale reclamistico

e).1 Definizione

Si definisce *segno orizzontale reclamistico* la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte, simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

e).2 Localizzazioni

Si impone la collocazione all'interno delle recinzioni, o se in assenza, entro i confini di proprietà di complessi industriali o commerciali ricadenti nelle zone D1,D2,D3 e.D4 come si può osservare sulla planimetria allegata.



Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

f) Impianto pubblicitario di servizio

f.1 Definizione

Si definisce *impianto pubblicitario di servizio* qualunque manufatto di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline fermata autobus, transenne, dissuasori, cestini, panchine, orologi e altro) recanti uno spazio pubblicitario.

f.2 Localizzazioni

Il presente Regolamento consente il posizionamento degli impianti di cui al punto precedente solo in alcune aree del territorio comunale.

Tali aree dovranno essere di volta in volta esaminate e specificamente autorizzate dalla Commissione Comunale per il paesaggio, se nominata, o dal Tecnico Comunale, con particolare attenzione alle caratteristiche morfologiche e cromatiche dell'impianto da installare, in relazione alla loro localizzazione e alle caratteristiche storiche, ambientali ed estetiche del contesto.

La collocazione e la tipologia degli impianti esistenti e sprovvisti di autorizzazione dovranno essere sottoposti all'esame della Commissione per il paesaggio Comunale, se nominata, o dal Tecnico Comunale, allo scadere delle concessioni in essere, qualora i titolari di dette concessioni intendano prolungarne la durata.

g). Impianto di pubblicità o propaganda

g.1 Definizione

Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto non individuabile secondo le categorie precedenti finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività di tipo sportivo, folkloristico, culturale, o altro, nelle seguenti forme: volantini, adesivi indicanti percorsi sportivi, pubblicità fonica, veicoli e rimorchi aventi supporti pubblicitari fissi, supporti temporanei vari.

g.2 Localizzazioni e procedure

E' consentita la loro collocazione solo previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile Area Affari Generali e limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive. La pubblicità fonica è consentita solo nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13 dei giorni feriali. E' vietata la sosta dei veicoli e rimorchi indicati al punto precedente su tutto il territorio comunale.

Art. 2

Procedure

L'installazione di ogni mezzo pubblicitario è subordinata alla richiesta di idonea autorizzazione amministrativa ed ambientale ai sensi della L.R. n. 12/2005. Il soggetto interessato deve presentare



Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

domanda presso l'Ufficio Tecnico Comunale corredata da documentazione fotografica formato cm 13x18, elaborati grafici indicanti la forma, le dimensioni, il materiale di realizzo, l'inserimento sul fabbricato o nell'area oltre al bozzetto del messaggio e, se luminoso, dalle caratteristiche dell'impianto di illuminazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio Tecnico provvederà a trasmettere copia dell'autorizzazione ambientale al richiedente, alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed al Responsabile dell'Area Affari Generali per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa

L'autorizzazione all'installazione di cartelli isolati e preinsegne avrà validità per un periodo di cinque anni tacitamente rinnovabile purchè si tratti di impianti autorizzati.

Art. 3

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un'ammenda variabile da €. 250,00 ad € 1.000,00, fatte salve le norme stabilite nel Codice della Strada vigente. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento sarà assoggettato, inoltre, alle sanzioni previste in materia di danno ambientale previste dal D.Lvo n. 42/2004. Qualunque impianto non autorizzato dovrà essere rimosso.

Art. 4

Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Copia del presente regolamento, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali
 - b) lo Statuto Comunale
 - c) i regolamenti comunali
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
6. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.



Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

Allegato A - Rilievo fotografico

Nella sezione seguente sono illustrati alcuni esempi di mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale contestualmente al periodo di codifica del presente Regolamento.

Sono stati inseriti in ordine tipologico facendo riferimento ai capitoli delle norme di cui all'Art. 1.

Art. 1 capitolo a.2.2 (Insegne di esercizio, zone A3 vecchi nuclei, B1 di completamento, vedere P.R.G. adottato)

Foto 1





Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

Foto 2



Foto 3





Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

Art.1 capitolo a.2.3 (Insegne di esercizio, zone da C1 a C6, vedere P.R.G. adottato)

Foto 5



Foto 6





Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

Foto 7



Foto 8





Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

Foto9



foto 10





Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

Foto 11



foto 12





Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

Foto 13



Art. 1 capitolo a.2.4 (Insegne di esercizio, zone da D1 a D4, vedere P.R.G. adottato)

Foto 14





Comune di Barzanò
Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari

Foto 15



Art.1, capitolo d.2 (Striscione, Locandina, Stendardo)

Foto 16

